

## **CID: diritti e doveri dell'assicurato**

La Convenzione Indennizzo Diretto (CID) è quella procedura stabilita d'intesa fra tutte le maggiori Compagnie assicuratrici che consente all'automobilista, che sia protagonista non colpevole o parzialmente colpevole di un incidente stradale con un'altra automobile, di essere risarcito, a certe condizioni direttamente dalla propria Compagnia anziché da quella della controparte, sempre che entrambi i conducenti coinvolti abbiano compilato e sottoscritto il "modulo blu".

### **I diritti dell'assicurato**

- Tempi brevi per la perizia: massimo dieci giorni di calendario dopo che il veicolo accidentato è stato messo a disposizione;
- Tempi di liquidazione rapidi: quindici giorni di calendario.

### **I doveri dell'assicurato**

- Compilare il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente; denuncia di sinistro) in tutte le sue parti: dati anagrafici, codice fiscale, residenza, numero di patente e data validità, Compagnia di assicurazione, numero polizza e data di scadenza polizza (sono visibili dal certificato di assicurazione esposto sul veicolo) di entrambi i conducenti; dati relativi ai due veicoli coinvolti nell'incidente (tipo di auto, targa o numero di telaio, Stato di immatricolazione). Descrivere in modo chiaro le circostanze dell'incidente e/o fare grafico dello stesso;
- Il modulo blu deve essere firmato da entrambi i conducenti;
- Ogni conducente deve trattenere due copie del modulo blu: una per sé e una per il proprio assicuratore;
- Tutte le copie devono essere identiche, quindi evitare correzioni dopo la compilazione;
- La denuncia va presentata entro tre giorni.

### **Ricordare inoltre che la CID si applica quando:**

- l'incidente sia avvenuto tra due soli veicoli a motore (esclusi i ciclomotori e le macchine agricole);
- non vi siano evidenziati danni alle persone. Il foglio aggiuntivo inserito da quest'anno al modulo blu e contenenti informazioni sugli eventuali feriti, oltre che ai testimoni, non incide sul sistema di indennizzo diretto (CID), che attualmente continua ad applicarsi ai soli danni alle cose per i sinistri che coinvolgono due veicoli. Queste informazioni sono necessarie per alimentare la banca dati istituita presso l'ISVAP (l'Istituto di vigilanza sulle Compagnie di assicurazione).

Se non c'è accordo sull'entità dei danni, l'assicuratore paga la somma da lui stimata e l'assicurato, dopo l'incasso, può rivolgersi allo stesso assicuratore per la differenza pretesa.

### **Novità sul fronte assicurativo per i sinistri stradali valide dal 1 giugno 2004**

Dal primo febbraio 2007 è entrato in vigore il cosiddetto indennizzo diretto, ovvero la possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.

Questa nuova procedura di rimborso si applica in caso d'incidenti tra due veicoli entrambi con targa italiana. Non scatterà invece per quei sinistri che vedono coinvolti più di due veicoli, per i ciclomotori privi della nuova targa e per i danni gravi al conducente (in questo caso ci sarà solo l'indennizzo diretto per i danni al veicolo ed alle cose, mentre per i danni alla persona occorrerà rivolgersi alla compagnia del veicolo responsabile del sinistro).

Le intenzioni di questo provvedimento sono quelle di abbreviare i tempi per ottenere il risarcimento. Dopo la comunicazione della somma offerta la compagnia assicuratrice deve procedere al pagamento entro quindici giorni. Per far partire la procedura, i danneggiati dovranno presentare un modulo blu alla propria assicurazione. La denuncia è obbligatoria anche se si ha torto. In caso contrario, infatti, l'agenzia assicurativa può rivalersi sull'assicurato. Se si pensa di aver ragione occorre presentare in allegato la richiesta formale di risarcimento ( con raccomandata RR consegnata a mano, via telegramma o fax o infine via mail) sul modulo blu occorre indicare:

- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- i nomi degli assicurati;
- i nomi delle compagnie assicurative;
- la descrizione delle modalità dell'incidente;
- la data in cui si è verificato il fatto;
- la firma dei conducenti o degli assicurati o la firma del conducente o assicurato in caso di disaccordo sulla ricostruzione dell'incidente.

Il modulo firmato da entrambi i coinvolti accorcia i tempi del risarcimento.

Per i danni ai veicoli ed alle cose la risposta delle compagnie deve avvenire entro 30 giorni anziché 60.

Ne servono 90 in caso di danni al conducente.